



SENT. N. 116/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23936** del registro di Segreteria, proposto da

**V.F.**, nato a *omissis* il *omissis* e

residente in *omissis*, Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*,

rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta De Paola del foro di Roma, con

elezione di domicilio digitale P.E.C.:

*benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org*;

contro

**INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla

dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via

dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con l'odierno ricorso, il ricorrente, già brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 30/03/1999, si duole della decurtazione dell'adeguamento del proprio trattamento pensionistico al diminuito potere di acquisto della moneta (in misura, nello specifico, limitata all'85% del tasso di rivalutazione, trattandosi di pensione di importo da quattro a cinque volte il trattamento minimo), disposta dall'art. 1, commi 309-310, della l. n. 197/2022, con conseguente domanda di restituzione delle somme indebitamente non erogate dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2023.

Le censure attoree si sono incentrate in principalità sulla violazione, da parte dei cennati commi dell'art. 1 della l. n. 197/2022, di numerosi parametri costituzionali ed alla stregua di pregressi indirizzi costituzionali, con conseguente richiesta di previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dei medesimi.

L'INPS si è costituito in giudizio, chiarendo di aver dato obbligatoriamente applicazione alla rivalutazione soltanto parziale del trattamento previdenziale con le modalità stabilite dalla suddetta normativa, a decorrere dal rateo pensionistico di gennaio 2023. La difesa ha sostenuto che la contestata disciplina non risulta violare alcun parametro costituzionale, domandando conseguentemente il rigetto del ricorso per inammissibilità/infondatezza delle questioni prospettate; in subordine, ha richiesto la sospensione del giudizio, stante l'ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 33/2024 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 309 e 310, della L. n. 197/2022, in attesa della pronuncia della medesima.

Con memoria del 18 novembre 2024, il ricorrente ha formulato analoga istanza

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | di sospensione del giudizio, che è stata disposta con ordinanza n. 25/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | A seguito del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 14 febbraio 2025, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla normativa citata, parte ricorrente ha formulato istanza di cessazione della materia del contendere, cui la difesa dell'INPS ha aderito all'udienza dell'8 luglio 2025.                                                      |  |
|  | La causa è stata conseguentemente trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Considerato in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | DIRITTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 1. Come riconosciuto concordemente dalle parti, deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'intervenuta carenza di una condizione di procedibilità dell'azione.                                                                                                                                                                                       |  |
|  | A seguito del venir meno della pretesa della ricorrente, si deve rilevare, infatti, il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non avrebbe più utilità per le stesse (cfr. Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009; n. 4034/2007; Cass., S.U. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015). |  |
|  | Tale circostanza, sulla quale le parti hanno peraltro espressamente concordato, è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. VI, 20/3/2019 n. 7871).                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 2. Attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - pag. 3 di 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in  
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per cessata materia del  
contendere.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 8 luglio 2025.

Cons. Ivano MALPESI

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 14/07/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*